



ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Salerno, 30 marzo 2022

Prot. n. 431/EA

URGENTE

- Al Responsabile della CUC Sele Picentini
Ing. Pino Schiavo
Trasmissione via p.e.c. e p.e.o. agli indirizzi
cucselepicientini@pec.comune.bellizzi.sa.it
cucselepicientini@comune.bellizzi.sa.it

- Al RUP del Comune di Battipaglia
Ing. Giovanni Cannoniero
Trasmissione via p.e.c. all'indirizzo
protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

**Oggetto: BANDO/DISCIPLINARE PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO
"SOCIAL-ART-FOOD HUB DIGITALE BATTIPAGLIA (SA) - INCUBATORE A SOSTEGNO DELLA
CULTURA DEL TERRITORIO E DELLA DIETA MEDITERRANEA - RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX SCUOLA EDMONDO DE AMICIS" - SC. TERMINI: 17.05.2022**

ATTO DI SIGNIFICAZIONE

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in relazione al bando di cui in oggetto, segnala quanto segue.

L'avviso riguarda un concorso di progettazione che si dichiara articolato in unico grado con livello di approfondimento di "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica", nel rispetto dell'anonimato; l'affidamento dei successivi livelli di progettazione è inglobato in successivo Appalto Integrato per cui non ne è previsto l'affidamento al vincitore.

Questo Ordine, pur condividendo l'utilizzo dello strumento del concorso di progettazione per la promozione della qualità dell'architettura, non può tuttavia esimersi dal rilevare gravi anomalie nella strutturazione della procedura, che si passa sinteticamente ad evidenziare.

I - L'art. 3, comma 41, del Codice dei Contratti stabilisce che *"I concorsi di progettazione sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della*

*pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi". E' chiaro che il concorso di progettazione serve a **selezionare un progetto**, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione, nel quale la finalizzazione della procedura è **la selezione del progettista**.*

La procedura indetta da Codesta P.A. disattende la natura e le finalità del concorso, laddove mischia impropriamente e confusamente elementi funzionali a selezionare un progettista con elementi propri del concorso di progettazione; ed infatti, alla valutazione della "proposta progettuale" intesa come caratteristiche qualitative della soluzione architettonica e strutturale si abbina la valutazione della "professionalità" del concorrente, con punteggi previsti ed assegnati per servizi già svolti per opere attinenti all'oggetto dell'incarico e quindi con selezione volta ad identificare il "miglior concorrente" e non (solo) il miglior progetto (criterio A art. 17.1 del bando): la richiesta di schede descrittive di precedenti prestazioni professionali per illustrare le esperienze maturate negli ultimi 10 anni nel settore del recupero funzionale, della rigenerazione urbana e del rilancio del patrimonio culturale materiale/immateriale fa curvare decisamente la procedura verso un appalto di servizi di progettazione snaturando il concorso di progettazione.

II – Quanto precede è altresì inconciliabile con l'anonimato del concorso espressamente prescritto al punto "4.4.2. Principio dell'Anonimato" del bando: non si comprende come possa garantirsi l'anonimato al cospetto dell'obbligo per i concorrenti di sottomettere all'Amministrazione precedente precedenti servizi espletati completi dei provvedimenti di relativo affidamento e l'indicazione dell'operatore economico che ha svolto il servizio (art. 17.1 del bando): la stessa garanzia di imparzialità della commissione viene meno, potendo i commissari così facilmente e da subito abbinare il progetto proposto con il progettista proponente.

III – A norma dell'art. 152 comma 4, del Codice "Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5".

Nel concorso di progettazione in fase unica, dunque, è imposta l'acquisizione di progetti con livello di PFTE, che, però, nel caso in esame, è previsto che venga redatto da parte del solo

vincitore del Concorso, entro 45 giorni dalla proclamazione, con il completamento dello sviluppo degli elaborati concorsuali (art. 19.1 del bando).

In tale contesto, il Comune ha finito per indire un concorso sulla sola PRIMA FASE di un progetto di fattibilità che, secondo l'art. 23 comma 5 del Codice, consiste nella redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (di cui nel caso in esame non è prevista la redazione), mentre l'art. 152 comma 4 - non consente di esaurire il concorso di progettazione nella sola prima fase.

IV – Si contesta altresì la scelta dell'appalto integrato per l'affidamento congiunto di progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori, usufruendo della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del divieto di appalto integrato; estromettere *ab imis* il concorrente vincitore – per il tramite dell'affidamento diretto o dell'affidamento tramite gara - dalle fasi progettuali successive (l'appalto integrato consente all'impresa di scegliere a sua discrezione il progettista) è violativo delle prerogative di continuità ed univocità nello svolgimento del servizio in capo al vincitore del concorso inteso come autore e garante della soluzione premiata dalla Commissione.

Ciò fermo restando, si segnala come le linee guida per la redazione del PFTE da porre a base dell'affidamento di interventi inseriti nel PNRR impongono un deciso potenziamento degli elaborati che compongono il PFTE da porre a base di gara rispetto a quelli richiesti nel bando in esame.

Con l'ulteriore conseguenza che l'entità del corrispettivo indicato appare decisamente sottostimata rispetto all'effettiva prestazione richiesta per redigere un piano di fattibilità adeguato all'appalto da indire.

V - Il concorso di progettazione è finalizzato, per legge, all'acquisizione di proposte ideative da remunerare con il riconoscimento di un **congruo premio**.

Nel caso in esame, il montepremi destinato alle proposte (€ 17.000,00) è singolarmente inferiore alle competenze destinate ai commissari (€ 23.000,00) ed è anch'esso sottostimato, viste le prestazioni richieste e l'impegno che il bando richiede a carico dei concorrenti in ordine alla quantità ed alle caratteristiche degli elaborati da produrre, che impone un gruppo di lavoro poliedrico e composito.

VI – Infine, in ordine alla commissione giudicatrice, nel bando si indica genericamente che *“la Commissione sarà selezionata, nella fase che precede la consegna delle proposte progettuali, secondo criteri di trasparenza e competenza”*, ma nulla si stabilisce circa i criteri di formazione della stessa o i requisiti richiesti ai singoli componenti; dato relevantissimo, visti gli alti requisiti richiesti sia i termini di professionalità che di competenze specialistica (il gruppo di lavoro minimo, ai sensi del punto 7.3 lett. c) del bando, dev'essere composto da almeno un progettista architettonico capogruppo, un project manager, un progettista delle

strutture, un progettista impianti, un coordinatore per la sicurezza in f.p., un esperto in allestimenti espositivi e museali multimediali, un archeologo, un esperto nella gestione economica dei beni culturali ed un esperto in processi partecipativi e comunicazione); sicché anche la curva competenziale della Commissione deve poter rispondere a tali ambiti specialistici, specie ove si consideri che ai sensi dell'art. 155 co. II del Codice *"Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente"*.

*

Sulla scorta di tali rilievi, si

INVITANO

Gli Organi in indirizzo, stante le evidenziate illegittimità della procedura, a disporre, senza indugio, le necessarie rettifiche dell'avviso pubblico di cui in oggetto ed a riproporlo, emendato dai vizi censurati.

Con riserva di investire l'ANAC della questione.

Il Consigliere delegato 'Dipartimento Concorsi e gare'

(Arch. Alberto Barone)



Il CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Arch. Mariateresa D'Arco)



IL PRESIDENTE
(Pasquale Capio)

